

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 1400

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **MAGLIOZZI, LISI e PEPE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 FEBBRAIO 1995

Modifica dell'articolo 369 del codice di procedura penale, in
materia di informazione di garanzia

ONOREVOLI SENATORI. - L'articolo 369 del nuovo codice di procedura penale, relativo all'informazione di garanzia (già «comunicazione giudiziaria» di cui alla legge 15 dicembre 1977, n. 773, e precedentemente «avviso di procedimento» introdotto con legge 5 dicembre 1969, n. 932) propone, da tempo, appassionanti dibattiti sulla funzione di garanzia e sul pericolo di lesione della reputazione degli indiziati, che la norma ha introdotto. Alla luce della esperienza di oltre un quinquennio dall'entrata in vigore del nuovo codice processuale, l'informazione di garanzia che viene inviata dal pubblico ministero ai sensi dell'articolo 369 del codice di procedura penale «sin dal compimento del primo atto al quale il difensore ha diritto di assistere» ha snaturato di fatto tutta la sua funzione di garanzia per la difesa, nel momento in cui il pubblico ministero evita di ricorrere ad atti ai quali il difensore ha diritto di assistere, o li ritarda a suo piacimento.

L'istruttoria così nei suoi elementi di accusa, anche più importanti (quali l'assun-

zione dei testimoni e l'espletamento di consulenza tecnica) si svolge senza che l'indiziato sia nemmeno a conoscenza che si procede contro di lui. Ciò fino alla richiesta di rinvio a giudizio fatta dal pubblico ministero al giudice delle indagini preliminari e cioè quando cessano tutte le indagini istruttorie senza che si sia neppure proceduto all'interrogatorio dell'indiziato.

Si appalesa pertanto indispensabile che la norma dell'articolo 369 del nuovo codice, sia adeguata, quanto meno, al garantismo dell'articolo 304 del vecchio codice di procedura penale il quale prevedeva che l'informazione di garanzia fosse dovuta «sin dal primo atto d'istruzione» e non sin dal primo atto al quale il difensore ha diritto di assistere.

Il disegno di legge in esame propone pertanto che l'avviso di garanzia sia inviato all'indiziato fin dal primo atto istruttorio e non fin dal primo atto al quale il difensore ha diritto di assistere.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il comma 1 dell'articolo 369 del codice di procedura penale, è sostituito dal seguente:

«Art. 369 - (*Informazione di garanzia*) - 1. Sin dal primo atto d'istruzione il pubblico ministero, invia per posta, con ricevuta di ritorno, alla persona sottoposta alle indagini ed alla persona offesa, una informazione di garanzia con indicazione delle norme di legge che si assumono violate, nonchè della data e del luogo del fatto e con invito ad esercitare la facoltà di nominare un difensore di fiducia».

